



## COMUNICATO UFFICIALE N. **153** DELL'11 maggio 2024

### **A) RISULTATI DI GARE**

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### **SERIE BKT**

#### **Gare del 10 maggio 2024 - Diciannovesima giornata ritorno**

Ascoli-Pisa 2-1  
Bari-Brescia 2-0  
Catanzaro-Sampdoria 1-3  
Como-Cosenza 1-1  
Cremonese-Cittadella 3-0  
Feralpisalo'-Ternana 0-1  
Lecco-Modena 2-3  
Reggiana-Parma 1-1  
Spezia-Venezia 2-1  
Sudtirolo-Palermo 0-1

### **B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione dell'11 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 73**

#### **SERIE BKT**

#### **Gare del 10 maggio 2024 - Diciannovesima giornata ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

153/471



**LEGA NAZIONALE  
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.  
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



**a) SOCIETA'**

***Il Giudice sportivo,***

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Ascoli, Bari, Catanzaro, Como, Cosenza, Cremonese, Lecco, Modena, Parma, Reggiana, Spezia, Ternana e Venezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 17.000,00: alla Soc. **VENEZIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco alcuni fumogeni costringendo l'Arbitro, al 10° del primo tempo, ad interrompere momentaneamente la gara, ed alcuni petardi uno dei quali feriva leggermente il Responsabile dell'Ordine Pubblico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. **SPEZIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due petardi ed alcuni fumogeni costringendo l'Arbitro, al 15° del secondo tempo, ad interrompere momentaneamente la gara; per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dei sostenitori della squadra avversari; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **TERNANA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, durante il minuto di silenzio, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni e due petardi uno dei quali feriva leggermente una persona posizionata a bordo campo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **ASCOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi ad alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **LECCO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni ed alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco un petardo ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **REGGIANA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco cinque fumogeni causando, in un'occasione, la momentanea interruzione della gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di gioco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**ALTARE Giorgio** (Venezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco.

**DAVI Simone** (Sudtirolo): per avere, al 41° del secondo tempo, a gioco fermo, nel tentativo di recuperare il pallone dalle mani di un avversario, colpito lo stesso con una manata all'altezza del collo.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**CAMPORESE Michele** (Cosenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

**DELPRATO Enrico** (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

**ELLERTSSON Mikael Egill** (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**IOVINE Alessio** (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**MERKAJ Silvio** (Sudtirolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**NEDELCEARU Ionut** (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**PITTARELLO Filippo Maria** (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

**SANTORO Simone** (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

## **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)

**CROCIATA Giovanni** (Lecco)  
**MARIN Marius Mihai** (Pisa)

### AMMONIZIONE

### DODICESIMA SANZIONE

**GONZALEZ Facundo** (Sampdoria)  
**SERSANTI Alessandro** (Lecco)

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

**CIGARINI Luca** (Reggiana)  
**PALUMBO Antonio** (Modena)

### OTTAVA SANZIONE

**KABASHI Elvis** (Reggiana)

### SETTIMA SANZIONE

**CALIGARA Fabrizio** (Ascoli)  
**CAPORALE Alessandro** (Lecco)  
**LUCIONI Fabio** (Palermo)

### SESTA SANZIONE

**FALCINELLI Diego** (Spezia)  
**JOHNSEN Dennis Torset** (Cremonese)  
**LOCHOSHVILI Luka** (Cremonese)  
**LUCCHESI Lorenzo** (Ternana)

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

**AMATUCCI Lorenzo** (Ternana)  
**DORVAL Emile Mehdi** (Bari)  
**MASTRANTONIO Valerio** (Cittadella)  
**VIGNALI Luca** (Spezia)

### TERZA SANZIONE

**CYPRIEN Wylan Jean-clau** (Parma)  
**D UFFIZI Simone** (Ascoli)  
**KOFLER Raphael** (Sudtirolo)  
**SOLERI Edoardo** (Palermo)

### SECONDA SANZIONE

**GIORDANO Simone** (Sampdoria)  
**MIRANDA Kevin Paride** (Catanzaro)  
**VINETOT Kevin Mathieu** (Sudtirolo)

PRIMA SANZIONE

**FATICANTI Giacomo** (Ternana)

**MOLINA Salvatore** (Sudtirolo)

**VERGARA Antonio** (Reggiana)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

**GHILARDI Daniele** (Sampdoria)

SETTIMA SANZIONE

**MICAI Alessandro** (Cosenza)

SESTA SANZIONE

**BANDINELLI Filippo** (Spezia)

SECONDA SANZIONE

**DI SERIO Giuseppe** (Spezia)

**FIAMOZZI Riccardo** (Reggiana)

**c) ALLENATORI**

**AMMONITI**

TERZA SANZIONE

**VANOLI Paolo** (Venezia)

SECONDA SANZIONE

**MARAN Rolando** (Brescia)

**d) DIRIGENTI**

**ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**FERRETTI Andrea** (Feralpisalo'): per avere, al termine del primo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale.

**e) ALTRI TECNICI**

**ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**CASSETTI Marco** (Como): per avere, al 40° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *cons. Ines Pisano*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'11 MAGGIO 2024

IL PRESIDENTE  
*avv. Mauro Balata*